

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER L'I.R.E. DI VENEZIA – ISTITUZIONI DI RICOVERO ED EDUCAZIONE.

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'I.R.E.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (d'ora in poi denominato Codice), è istituito presso l'I.R.E. l'Albo dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art. 125.

Nell'albo verranno iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda – secondo le modalità e con le forme indicate nel presente regolamento e relativi allegati – in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per la procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Albo ritenuti idonei.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA

L'albo è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Ente ed è periodicamente aggiornato con cadenza semestrale (30 giugno – 31 dicembre).

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI.

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;
- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO.

I **prestatori di servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi individuati all'allegato A sez. I.

Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a €20.000,00;

Classe 2 da €20.001,00 fino ad €100.000,00

Classe 3 da €100.001,00 ad €193.000,00.

I **fornitori di beni** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni o prodotti individuati all'allegato A sez. II.

Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a €20.000,00;

Classe 2 da €20.001,00 fino ad €100.000,00

Classe 3 da €100.001,00 ad €193.000,00.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.

I soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione all'albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi nell'elenco gli operatori che non si trovano nelle situazioni indicate dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Consorzio i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Il fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dev'essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo

(intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie: per esempio qualora si chieda l'iscrizione per la Classe 3 delle categorie 3.1 e 3.2 il fatturato globale deve essere almeno pari a 386.000,00 euro.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto diviso 3 moltiplicato per gli anni di attività).

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale

Dev'essere fornita la dichiarazione dell'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di **ciascuna** delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'albo.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, il requisito può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che chiede l'iscrizione.

ART. 6 - GESTIONE ALBO

La gestione dell'albo fornitori avverrà a cura del Servizio Acquisti.

L'Ufficio provvederà all'accertamento e verifica dell'ammissibilità delle domande e della sussistenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero venga disposta la cancellazione dall'albo.

L'Ufficio eseguirà gli accertamenti anche a campione.

6.1. Iscrizione

Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo dovrà presentare apposita richiesta secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato B e C) contenente tutte le informazioni secondo le modalità e con le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.

La domanda di iscrizione, redatta su carta intestata della Ditta, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato per quale categoria/e e classe/i d'importo si desidera effettuare l'iscrizione.

La domanda d'iscrizione ed i relativi allegati dovranno essere inviati o consegnati in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione I.R.E. in Venezia, San Marco 2906 o inviati via fax al n. 041-5217419. E' possibile anche la trasmissione a mezzo posta certificata all'indirizzo : mail@pec.irevenezia.it.

L'ammissibilità è subordinata all'esito positivo dei controlli che il Servizio Acquisti effettuerà, anche a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda medesima

In difetto di elementi ostativi, e fatta salva comunque la possibilità di procedere a controlli a campione e se del caso all'adozione del provvedimento di cancellazione anche successivamente, il Servizio Acquisti comunica l'avvenuta iscrizione all'Albo.

Con apposita comunicazione inviata via fax, lettera o attraverso mail, il Servizio Acquisti informa la società circa eventuali carenze di dichiarazione o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni, chiarimenti, precisazioni entro un termine perentorio decorso il quale, senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, la domanda decade.

6.2. Aggiornamento dei dati di iscrizione.

I dati relativi all'iscrizione dovranno essere aggiornati ad opera delle ditte con cadenza annuale, a decorrere dalla data di inserimento della richiesta nell'albo fornitori sul sito dell'Ente, mediante invio, almeno tre mesi prima della scadenza annuale, di un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. E' facoltà dell'Ente procedere a verifica a campione del possesso dei requisiti dichiarati in occasione dell'aggiornamento dei dati di iscrizione. In caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione, l'iscrizione decade automaticamente.

6.3. Cancellazione.

Oltre alle ipotesi di mancato aggiornamento dei dati di iscrizione costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche una delle seguenti circostanze:

- a. accertata mancanza, a seguito di controllo a campione, dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'albo;
- b. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- c. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nell'esecuzione delle forniture o nella prestazione dei servizi, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione);

- d. mancata presentazione di offerta per due procedure consecutive;
- e. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f. grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

La cancellazione può, inoltre, essere disposta su richiesta dell'interessato.

ART. 7 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

L'Ente provvederà all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori economici, seguendo l'ordine progressivo con cui le domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta: fanno fede, a tale scopo, la data e il numero di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio a ciò deputato.

L'Ente comunicherà, mediante pubblicazione sul sito dell'Ente, l'elenco dei fornitori iscritti all'albo, specificando le categorie e le classi di importo di iscrizione per cui l'operatore economico sia risultato iscritto. L'albo entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

L'esito negativo della richiesta, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

ART. 8 – VALIDITA'.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 22 dicembre 2011 e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente www.irevenezia.it.

L'albo fornitori è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Ente ed è periodicamente aggiornato, con cadenza semestrale (30 giugno – 31 dicembre).

Art. 9 – CRITERI DI SCELTA.

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

ART. 10 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI.

Gli operatori economici iscritti nell'elenco devono comunicare all'Ente tutte le variazioni in ordine ai requisiti che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Tali comunicazioni devono essere effettuate a mezzo fax, lettera o mail entro 30 giorni dal verificarsi della variazione medesima.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i. i dati personali dei quali l'I.R.E. verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati nel pieno rispetto della normativa vigente.

ART. 12 – PUBBLICITA'.

Il presente regolamento nonché il fac simile della richiesta di iscrizione sono pubblicati sul sito internet dell'I.R.E. reperibile all'indirizzo www.irevenezia.it. Resta salva la facoltà di adottare ulteriori forme di pubblicità.

ART. 13 – RESPONSABILITA'.

Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo dei fornitori e prestatori di servizi è il Servizio Acquisti dell'I.R.E. nella persona del dirigente dell'Area Economico – Finanziaria, dott.ssa Gabriella Furlan.